



Bacino di Bergamo

Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM)

Regolamento tariffario

versione	data	Redatto da	Descrizione
0	12/09/2019	Emilio Grassi	Emissione per consultazione CLTP

Sommario

Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Normativa di riferimento	4
Articolo 3 - Modello di zonizzazione e d'integrazione tariffaria	4
Articolo 4 - Obblighi e modalità di comunicazione	6
Articolo 5 - Ambito di applicazione dello STIBM	7
Articolo 6 - Azzonamento dello STIBM	8
Articolo 7 - Tipologie di titoli di viaggio dello STIBM	8
Articolo 8 - Titoli di viaggio STIBM	9
Articolo 9 - Tariffe dello STIBM	10
Articolo 10 - Adeguamenti tariffari	11
Articolo 11 - Eccezioni tariffarie	12
Articolo 12 - Accordi tariffari interbacino	12
Articolo 13 - Sistema di riparto dei ricavi tariffari dello STIBM	12
Articolo 14 - Integrazione tariffaria con i servizi complementari di mobilità	14
Articolo 15 - Gestione dello STIBM	15
Articolo 16 - Standard minimi	16
Articolo 17 - Sistema di Monitoraggio	17
Articolo 18 - Fasi di attuazione dello STIBM	17
Allegato 1 - AZZONAMENTO STIBM	20
All. 1.1 - Lista delle zone tariffarie e Comuni associati	20
All. 1.2 - Mappa delle zone	24
All. 1.3 - Lista delle eccezioni all'azzonamento	31
All. 1.4 - Tabella associazione stazione ferroviaria/zone	35
All. 1.5 - Matrice delle distanze zonali O/D ferroviaria	35
Allegato 2 - MODALITÀ DI FRUIZIONE E REGOLE DEI TITOLI DI VIAGGIO	38
All. 2.1 - Biglietto Ordinario (BO)	38
All. 2.2 - Biglietto giornaliero (BG)	39
All. 2.3 - Biglietto Multicorse (BM)	40
All. 2.4 - Abbonamento Settimanale Personale (AS)	41
All. 2.5 - Abbonamento Mensile Personale (AM)	42
All. 2.6 - Abbonamento Annuale Personale (AA)	43
Allegato 3 - Profili Tariffari	45
All. 3.1 - Profilo ordinario	45
All. 3.2 - Profili preferenziali	45
Allegato 4 - TARIFFE	46
All. 4.1 - Tariffe dei titoli obbligatori STIBM	46
All. 4.2 - Tariffa STIBM dell'abbonamento annuale agevolato per studenti	46
All. 4.3 - Rapporti di convenienza	47

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *“Affidatario”*: controparte di un contratto di servizio pubblico stipulato con l’Agenzia o con un altro Ente Regolatore;
 - b) *“Agenzia”*: l’Agenzia per il TPL del Bacino di Bergamo, ente pubblico non economico, di cui all'art. 7 della Legge Regionale n°6/2012;
 - c) *“Comuni Regolatori”*: i Comuni di cui all'art. 6, comma 3, lettera f) della Legge Regionale n°6/2012;
 - d) *“Ambito tariffario”*: area geografica in cui è suddiviso il territorio di riferimento dello STIBM, è composto da più zone tariffarie;
 - e) *“Bacino”*: suddivisione del territorio regionale individuata dall'art. 7, comma 1 della Legge 6/2012, corrispondente alla Provincia di Bergamo;
 - f) *“Bacino di Mobilità”*: ambito unitario di applicazione del sistema tariffario integrato disciplinato dal presente regolamento, coincidente con il Bacino;
 - g) *“Enti Competenti”*: gli enti locali titolari delle funzioni in materia di trasporto pubblico riconosciute dalla Legge Regionale 6/2012;
 - h) *“Ente per la Navigazione”*: l'ente pubblico non economico di cui all'art. 40, comma 5 della Legge Regionale 6/2012;
 - i) *“Enti Regolatori”*: le Agenzie, i Comuni Regolatori, l'Ente per la Navigazione;
 - j) *“Legge”*: la Legge della Regione Lombardia 4 aprile 2012, n. 6 (*“Disciplina del settore dei trasporti”*);
 - k) *“OD”*: Origine/Destinazione degli spostamenti degli utenti del servizio, d’identificazione della relazione di collegamento tra una coppia di località geografiche, di norma rappresentate da Comuni;
 - l) *“Regolamento”*: il presente Regolamento tariffario dello STIBM;
 - m) *“Regolamento Tariffario Regionale”*: il Regolamento Tariffario Regionale 10 giugno 2014, n. 4 (*“Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico”*);
 - n) *“STIBM”*: *“Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità di Bergamo”*, elemento dello STIR disciplinato dalla PARTE II del Regolamento n. 4/2014 e di cui all'art. 44, comma 1, lett. a) della L.R. n. 6/2012;
 - o) *“STIL”*: *“Sistema Tariffario Integrato Lineare”*, elemento di STIR disciplinato dalla PARTE III del Regolamento Tariffario Regionale n. 4/2014, che prevede l'utilizzo di titoli di viaggio integrati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c) della Legge;
 - p) *“STIR”*: *“Sistema Tariffario Integrato Regionale”*, coordinato a livello regionale, che si compone e si articola negli elementi dello STIBM, TIR e STIL;
 - q) *“TIR”*: *“Tariffa Integrata Regionale”*, elemento di STIR disciplinato dalla PARTE IV del Regolamento Tariffario Regionale n. 4/2014, intesa quale tariffa unica regionale, di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) della Legge, che prevede l'utilizzo di titoli di viaggio integrati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c) della Legge;



- r) *“Unità tariffaria”*: componente tariffaria della tariffa zonale che, unitamente alla tariffa di accesso dello STIBM, concorre alla determinazione della tariffa del viaggio;
- s) *“Zona tariffaria”*: unità geografica di riferimento di ogni ambito tariffario per la determinazione della tariffa; ricomprende un insieme dei Comuni.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento si rimanda a:
 - a) Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 *“Disciplina del settore dei trasporti”* del 06.04.2012 e s.m.i.
 - b) *Regolamento Tariffario Regionale* 10 giugno 2014, n. 4 *“Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)”* e s.m.i.
 - c) DGR n° XI / 1395 del 18/03/2019 *“Linee guida per la progettazione dei Sistemi Tariffari Integrati dei Bacini di Mobilità – STIBM (Part II, R.R. 4/2014) - ai fini dell’approvazione dell’Intesa con Regione Lombardia, di - Ambito di applicazione del regolamento*
2. Il presente *Regolamento* disciplina criteri e modalità di applicazione dello STIBM ai servizi di cui all'art. 2, comma 2, lett.a) della *Legge*, nel rispetto dei principi dettati dall’art. 43 e art. 44 e del *Regolamento Tariffario Regionale*,
3. Il presente *Regolamento* disciplina anche, , l'integrazione dello STIBM con i sistemi tariffari dei servizi di mobilità complementari, di cui all'art. 2, comma 6 della *Legge*, nel rispetto dell'art. 43, comma 1, lett. c) della *Legge*.

Articolo 3 - Modello di zonizzazione e d’integrazione tariffaria

1. Il presente *Regolamento*, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 7, comma 13 della *Legge*, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del *Regolamento Tariffario Regionale* e in conformità con la Misura 5 dell’Atto di regolazione adottato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti con Delibera n. 48 del 30 marzo 2017, adempie ai seguenti compiti in materia tariffaria:
 - a) definisce le politiche tariffarie del Bacino, in coerenza con gli indirizzi e con le linee guida regionali nonché tenendo conto di obiettivi generali di efficacia e di efficienza, di raggiungimento dell'integrazione tariffaria, di equilibrio della gestione e favorendo la competitività del sistema di trasporto pubblico locale, regolando l’attuazione delle politiche tariffarie medesime;
 - b) attua il STIBM, in particolare definendo e disciplinando:
 - l’ambito di applicazione dello STIBM e la corrispondente suddivisione in zone, individuandone l’ambito territoriale e i servizi coinvolti nonché le modalità di modifica, anche attraverso gli accordi di cui all'art. 8 e all'art. 11 del *Regolamento Tariffario Regionale*;



- la struttura, le regole di validità, le condizioni commerciali nonché gli indirizzi in merito a formato, grafica e modalità di emissione dei titoli di viaggio, nel rispetto dell'art. 9 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - il dimensionamento delle singole zone, disegnandone i relativi confini, nel rispetto del modello tariffario di cui all'art. 10 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - i livelli e gli aggiornamenti delle tariffe per zona e titolo di viaggio, secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - gli standard minimi e gli obiettivi in riferimento alle condizioni di trasporto e agli aspetti tariffari, alla rete di vendita, alla riduzione dell'evasione tariffaria, allo sviluppo di un'immagine coordinata e alle regole inerenti all'uso dei titoli di viaggio nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 30, 31 e 34 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - la partecipazione al percorso diretto alla piena realizzazione di STIR, di cui alla PARTE VII del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - le agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle individuate dall'art. 28 del *Regolamento Tariffario Regionale*, prevedendo le correlate compensazioni tariffarie a favore dei soggetti Affidatari;
 - le attività previste nell'ambito del sistema di monitoraggio di cui all'art. 15 della Legge.
2. Il presente Regolamento, regola l'ambito di applicazione dello STIBM e la corrispondente suddivisione in zone procede all'associata definizione, in particolare, degli aspetti seguenti:
- a) Le regole di associazione di ogni singolo Comune del Bacino a ogni singola zona dello STIBM, che determina la corrispondente associazione alle zone delle reti dei servizi e dei connessi punti di fermata, e nodi d'interscambio;
 - b) Le regole di associazione degli spostamenti al numero di zone interessate;
 - c) Le regole d'identificazione delle relazioni OD assoggettate allo STIL, riferendosi a spostamenti tra località poste in due Bacini di Mobilità differenti, di competenza di due distinte Agenzie;
 - d) Le regole di fruizione dei titoli di viaggio e di determinazione delle associate tariffe in rapporto alla zonizzazione del Bacino, per le tipologie obbligatorie di cui all'art. 9, comma 1 del *Regolamento Tariffario Regionale* nonché per le ulteriori tipologie introdotte ai sensi dell'art. 9, comma 3 del *Regolamento Tariffario Regionale* suddetto.
3. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *Regolamento Tariffario Regionale*, con il presente provvedimento definisce lo STIBM, garantendone l'unitarietà in termini di struttura e tariffe, avendo tenuto conto, in particolare, degli aspetti seguenti:
- a) localizzazione dei poli attrattori e generatori di domanda;
 - b) distanza tra le località;
 - c) caratteristiche e livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti sul territorio;
 - d) origine e destinazione dei flussi;
 - e) assetto delle reti di trasporto e delle vie di comunicazione;
 - f) comprensibilità da parte dell'utente del modello di zonizzazione e delle tariffe risultanti;
 - g) impatti tariffari generati dall'implementazione del modello a zone adottato;

- h) opportunità di non suddividere il territorio di un Comune in più zone.
4. L'Agenzia, ai sensi di quanto previsto al richiamato art. 10, comma 1, del *Regolamento Tariffario Regionale*, per la definizione dello STIBM e in specie delle tariffe allo stesso connesse, ha adottato il modello a zone e caratterizzato per i seguenti elementi:
- a) assunzione quale principale parametro per la determinazione delle tariffe del numero delle zone attraversate, comprese quelle di origine e di destinazione del viaggio;
 - b) possibilità di effettuare spostamenti dal punto di origine al punto di destinazione attraverso la scelta di itinerari diversi, con applicazione di norma di un'unica tariffa ove le differenze tra i percorsi risultino contenute;
 - c) semplificazione massima del modello tariffario, prevedendo un adeguato numero di zone e semplificando in termini corrispondenti la comprensione del sistema per il viaggiatore;
 - d) incentivazione degli spostamenti di adduzione alle linee di forza.

Articolo 4 - Obblighi e modalità di comunicazione

1. L'Agenzia trasmette alla *Giunta Regionale*, per le verifiche di conformità con il *Regolamento Tariffario Regionale* e con gli indirizzi e la programmazione regionali, i provvedimenti adottati in materia tariffaria indicati nell'art. 4 del *Regolamento Tariffario Regionale* con particolare evidenza per:
- a) modifiche sostanziali del sistema tariffario di competenza, ivi comprese:
 - la stipula degli accordi di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 8 e all'art. 11 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - l'introduzione di nuove tipologie di titoli di viaggio integrati con il servizio ferroviario, ai sensi dell'art. 9, comma 3 lettera b) del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - la modifica sostanziale della zonizzazione di bacino, di cui all'art. 10 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - l'introduzione di relazioni, stazioni o fermate non soggette o parzialmente soggette allo STIBM ai sensi dell'art. 3, comma 7 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - b) gli adeguamenti tariffari, di cui all'art. 26 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - c) l'introduzione di nuove agevolazioni e gratuità ai sensi dell'art. 28 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - d) la stipula di accordi di cui alla Parte V del *Regolamento Tariffario Regionale*.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati entro trenta giorni dalla data della loro adozione, seguendo l'iter indicato dallo stesso *Regolamento Tariffario Regionale*.
3. L'Agenzia, in conformità con quanto previsto dal *Regolamento Tariffario Regionale*, art. 4, comma 4, prevede nei *Contratti di Servizio* dalla stessa stipulati l'obbligo degli Affidatari di trasmettere all'Agenzia e alla Direzione regionale competente una reportistica di dettaglio dei titoli venduti, delle condizioni di trasporto applicate nonché altre informazioni legate al sistema tariffario, quali a titolo esemplificativo il numero di controlli antievasione e le sanzioni applicate. Le informazioni inviate alla Regione, con esplicito richiamo dell'obbligo nei Contratti sopra

richiamati, saranno trasmesse secondo le modalità definite dal sistema di monitoraggio regionale di cui all'art. 15 della Legge.

I Contratti, in caso di accertata inattività o ritardo degli Affidatari nell'adempimento del suddetto obbligo di comunicazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento e previa diffida e fissazione di un congruo termine, stabiliscono fino alla piena attuazione degli obblighi:

- a) la sospensione, in tutto o in parte, del pagamento dei corrispettivi dovuti;
- b) la sospensione degli adeguamenti tariffari di cui all'Articolo 10 del presente regolamento;
- c) l'applicazione di specifiche penali contrattuali.

Articolo 5 - Ambito di applicazione dello STIBM

1. Lo STIBM è unico e unitario, secondo quanto previsto dal *Programma di Bacino*, approvato dall'Agenzia con Delibera dell'Assemblea del 04.07.2018.
2. Lo STIBM si applica all'intero territorio del Bacino di Bergamo, con riferimento agli spostamenti effettuati utilizzando i servizi di trasporto pubblico di linea di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della Legge, ivi compresi i servizi a chiamata, i servizi su impianti fissi e a guida vincolata e i servizi ferroviari regionali.
3. Lo STIBM si applica anche a:
 - a) spostamenti fra più Bacini di Mobilità, anche di competenza di diverse Agenzie, limitatamente alle relazioni e ai servizi oggetto degli accordi di cui all'art. 8 del *Regolamento Tariffario Regionale*, nonché d'intesa con gli Affidatari nel caso di applicazione dello STIBM a contratti di servizio vigenti. In caso di mancato accordo, alle relazioni di cui al presente comma si applica lo STIL di cui alla PARTE III del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - b) servizi di navigazione oggetto degli accordi di cui all'art. 11, comma 1 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - c) servizi di linea per i quali non sussistono obblighi di natura tariffaria, in ragione e per effetto degli accordi di cui all'art. 21, comma 3, all'art. 22, comma 2 e all'art. 23 comma 2 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - d) servizi complementari e non di linea, in ragione e per effetto degli accordi di cui all'art. 24 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
4. La definizione e la modifica sostanziale di zone, tariffe, metodo di riparto e titoli di viaggio per i servizi oggetto degli accordi di cui al precedente comma 2 avviene, secondo quanto previsto dal *Regolamento Tariffario Regionale*, art. 8, comma 3, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della Legge, previo parere favorevole degli Enti aderenti agli accordi. I suddetti pareri non sono necessari nel caso di adeguamento ordinario delle tariffe, ai sensi dell'art. 26 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
5. Lo STIBM, fatto salvo quanto precisato all'Articolo 8 in materia di tariffe, prevede in via esclusiva la presenza di titoli di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori utilizzati, dal numero di trasbordi e dalla competenza amministrativa sui servizi.
6. Lo STIBM, ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, d'intesa con la Regione per quanto riguarda i servizi ferroviari, definisce le modalità di integrazione tariffaria e assoggetta alla zonizzazione del Bacino di Mobilità di cui all'art. 6 i servizi eserciti dai seguenti soggetti:



- a) Affidatari di servizi di competenza dell'Agenzia, secondo quanto previsto dal precedente comma 1;
- b) Affidatari di servizi ferroviari, secondo quanto previsto dal comma 1 e dal comma 2, lett. a);
- c) Affidatari di servizi di competenza dei *Comuni Regolatori* inclusi nel territorio dell'Agenzia, sentiti i Comuni interessati, in virtù di quanto previsto dal comma 1;
- d) Affidatari di servizi di competenza di altre Agenzie, secondo quanto previsto dal comma 2 lett. a);
- e) Affidatari dei servizi di navigazione, nei casi previsti dal comma 2, lett. b);
- f) Gestori di servizi di linea per i quali non sussistono obblighi di natura tariffaria, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. c);
- g) Gestori dei servizi complementari e non di linea, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. d);
- h) Affidatari di servizi di competenza di enti non lombardi, nei casi previsti dall'art. 3, commi 5 e 6 del *Regolamento Tariffario Regionale*.

Articolo 6 - Azzonamento dello STIBM

1. Lo STIBM, per la determinazione delle tariffe, adotta il modello a zone caratterizzato dai seguenti elementi:
 - a) il territorio del *Bacino di Mobilità* è suddiviso in più zone tariffarie ciascuna delle quali formata da almeno un Comune (vedi Allegato 1);
 - b) ogni singolo Comune, unitamente alle reti dei servizi e ai connessi impianti di fermate dei sistemi del trasporto pubblico locale e delle stazioni del *Servizio Ferroviario Regionale*, è assegnato interamente e univocamente a una singola zona tariffaria, fatte salve le eccezioni di cui al successivo Articolo 10 ;
 - c) per alcune zone o ambiti speciali sono definiti criteri diversi di definizione delle zone ai sensi dell'Art.10 comma 4 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
2. L'azzonamento dello STIBM è riportato nell'Allegato 1 del presente regolamento; nello stesso allegato sono presentate le eccezioni puntuali alle regole generali di azzonamento.

Articolo 7 - Tipologie di titoli di viaggio dello STIBM

1. I titoli di viaggio dello STIBM, comprendenti anche quelli obbligatori ai sensi del *Regolamento Tariffario Regionale*, sono individuati e descritti nell'Allegato 2 ed applicati ai profili tariffari descritti in Allegato 3 adottando le tariffe individuate nell'Allegato 4 .
2. Le tipologie di titolo di viaggio di cui al comma 1 sono emesse con riferimento dei seguenti profili tariffari:
 - a) profilo ordinario, che prevede l'applicazione della tariffa STIBM piena;

- b) profilo preferenziale, che prevede l'applicazione di una tariffa STIBM agevolata, di norma ottenuta attraverso l'applicazione di uno sconto alla corrispondente tariffa del titolo di viaggio di profilo ordinario.
3. Le modalità di fruizione e i requisiti richiesti in relazione a ogni singola tipologia di titolo di viaggio, ordinario e preferenziale, sono riportati nell'Allegato 2 .
4. I profili preferenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del *Regolamento Tariffario Regionale*, sono definiti sulla base di criteri riferiti a: età anagrafica, condizione socio-economica e familiare, modalità di utilizzo dei servizi.
5. La validità temporale del biglietto ordinario è individuata tenendo conto del tempo mediamente necessario per effettuare un viaggio di attraversamento completo delle zone definite ai sensi dell'art. 6, compreso il tempo per eventuali interscambi.
6. La validità temporale e spaziale delle singole tipologie di titolo di viaggio non è assoggettata a ulteriori limitazioni quanto all'utilizzo dei diversi servizi di trasporto pubblico di linea presenti sul territorio.
7. L'introduzione di ulteriori tipologie di titoli di viaggio con caratteristiche di completa integrazione, a prezzi coerenti con i titoli obbligatori o a condizioni più favorevoli per l'utente, è assoggettata a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 lett. c) della legge e dall'art. 9, commi 3, 4 e 5 del *Regolamento Tariffario Regionale*.

Articolo 8 - Titoli di viaggio STIBM

1. I titoli di viaggio STIBM applicati al Bacino di Bergamo sono i titoli obbligatori definiti dall'Art.9 del *Regolamento Tariffario Regionale*, declinati secondo le regole di fruizione individuate nell'Allegato 2 , definite sulla base delle *Linee Guida* emesse con DGR XI/1395 del 18.03.2019.
2. Sono istituiti i seguenti titoli di viaggio a profilo ordinario le cui modalità di fruizione sono indicate nell'Allegato 2 :
 - a) Biglietto Ordinario ("BO");
 - b) Biglietto Multicorse ("BM");
 - c) Biglietto Giornaliero ("BG");
 - d) Abbonamento Settimanale Personale ("AS");
 - e) Abbonamento Mensile Personale ("AM");
 - f) Abbonamento Annuale Personale ("AA").
3. Sono istituite le seguenti agevolazioni ed esenzioni:
 - a) Agevolazioni definite nell'Art.28 comma 2.
 - b) Agevolazioni dovute all'applicazione delle tariffe minime di sui all'Art.27 coma 1 dl *Regolamento Tariffario Regionale*, e precisamente:
 - Gratuità per i bambini di età inferiore a 4 anni;
 - tariffa di biglietto ordinario scontata del 50% per i ragazzi fino a 14 anni;



- gratuità per i ragazzi fino a 14 anni, se accompagnati da persona in possesso dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale e di un qualsiasi titolo di viaggio valido per la tratta oggetto dello spostamento;
 - tariffa scontata per i minori di anni 18 viaggiano, con le limitazioni e le condizioni stabilite con atto della Giunta Regionale e dettagliate in All. 3.2 -.
- b) Agevolazione studenti, applicabile sino al compimento del 26° anno di età, prevista per i titoli Abbonamento Annuale Personale, con diritto a una riduzione della tariffa dei corrispondenti titoli a profilo ordinario;
2. Ulteriori agevolazioni e/o esenzioni sono possibili nell'ambito di quanto stabilito dall'Art.28 comma 6 del *Regolamento Tariffario Regionale* previa la definizione di una adeguata modalità di compensazione a favore degli Affidatari del servizio.
3. I supporti, fisici e virtuali, attraverso i quali i titoli sono messi a disposizione degli utenti sono definiti dal consorzio o dall'accordo fra gli affidatari e i gestori dei servizi ai sensi dell'art. 11, comma 1, in conformità con le modalità attuative previste dal Decreto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia n. 3511 del 13 marzo 2018 e s.m.i.
- In particolare, lo standard della tessera del trasporto pubblico per l'intera Regione Lombardia è definito nella DGR XI/1774 del 17.06.2019 che ne regola i tempi e le modalità di applicazione.
4. L'utilizzo di Tessere di riconoscimento per il caricamento e/o la fruizione dei titoli di viaggio è assoggettato a quanto previsto dall'art. 29 del *Regolamento Tariffario Regionale*.

Articolo 9 - Tariffe dello STIBM

1. Lo STIBM prevede in via esclusiva titoli di viaggio e tariffe di natura integrata, ossia con validità indifferenziata e non limitata ad alcune specifiche modalità di trasporto o ad alcuni ambiti territoriali specifici.
2. I titoli di viaggio e le corrispondenti tariffe identificano le zone tariffarie entro le quali il viaggio può essere effettuato con libero ricorso alla totalità dei mezzi ed delle combinazioni di mezzi di cui all'art. 2 messi a disposizione all'interno delle zone medesime, senza vincolo di OD e di itinerario e nei limiti della propria validità temporale. In particolare i titoli di viaggio dello STIBM del Bacino di Bergamo sono utilizzabili in modo integrato su:
- a) Linee tramviarie, funicolari e funivie appartenenti alla rete del TPL di Bacino di Bergamo;
 - b) Autolinee interurbane ed urbane appartenenti alla rete del TPL del Bacino di Bergamo;
 - c) Autolinee interurbane interbacino gestite da altre Agenzie, previo accordo con le Agenzie di competenza;
 - d) Servizio Ferroviario Regionale per le relazioni interne al Bacino di Bergamo, previo accordo con la regione Lombardia ed il gestore del SFR.
3. Le tariffe dei titoli STIBM e la metodologia per la loro determinazione, sono basate sui seguenti criteri:
- a) numero di unità tariffarie, detta anche "*distanza zonale*", pari al numero delle zone interessate, in origine, destinazione o attraversamento, dal viaggio;
 - b) tariffa definita per numero di unità tariffarie;



- c) tipologia di titolo di viaggio utilizzata e relativi rapporti di convenienza;
 - d) tipologia di agevolazione tariffaria applicabile in base a specifiche categorie del passeggero.
4. La regola generale per il calcolo della distanza zonale è che sia garantita la stessa tariffa e l'uso indifferente degli itinerari alternativi. Per tutte le relazioni di collegamento tra le zone tariffarie la distanza zonale ai fini della determinazione della tariffa è calcolata, secondo i seguenti criteri:
- a) la distanza zonale è misurata conteggiando il numero di zone attraversate dal servizio di trasporto pubblico che collega la zona tariffaria di origine a quella di destinazione dello spostamento, comprese le due zone di origine e destinazione del viaggio;
 - b) la distanza zonale è calcolata sulla base del percorso più breve tra gli itinerari possibili e autorizzati previsti dalla rete dei servizi di trasporto pubblico;
 - c) è possibile introdurre il concetto di "via" che consente la distinzione della distanza zonale in relazione all'itinerario percorso per spostarsi dalla zona di origine a quella di destinazione;
 - d) l'insieme di tutte le distanze tra le zone tariffarie costituisce una matrice tariffaria, ove ad ogni coppia di zone tariffarie e relative casistiche di via è associata una ed una sola distanza zonale.
5. Le tariffe STIBM dei biglietti ordinari sono individuate nel rispetto dei valori massimi definiti dalla Giunta regionale attraverso i provvedimenti annuali di adeguamento delle tariffe, secondo quanto previsto all'art. 12 e all'art. 26 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
6. Le restanti tariffe dello STIBM sono individuate nel rispetto dei rapporti di convenienza indicati dall'art. 12, comma 2, del *Regolamento Tariffario Regionale*.
7. I rapporti di convenienza per ulteriori tipologie di titoli di viaggio che dovessero essere introdotte ai sensi del *Regolamento Tariffario Regionale*, art. 9, comma 3, saranno determinati in conformità con i rapporti indicati ai commi precedenti.
8. Per tutti i titoli di viaggio STIBM è introdotto un valore massimo della tariffa, pari al 90% della tariffa del titolo IVOL corrispondente, se esistente.
9. Le tariffe dei titoli di viaggio del presente regolamento, sono arrotondate nel rispetto dei criteri indicati dal *Regolamento Tariffario Regionale*, art. 26, comma 9.

Articolo 10 - Adeguamenti tariffari

- 1. L'art. 26 c. 1, lett. b) del *Regolamento tariffario n. 4 del 10 giugno 2014* prevede che gli adeguamenti tariffari siano definiti con provvedimenti propri degli Enti regolatori, per quanto riguarda i titoli di rispettiva competenza.
- 2. L'Agenzia definisce un set di indicatori di qualità erogata e percepita associando a ciascuno di essi un obiettivo quantitativo al fine di applicare l'algoritmo di calcolo dell'adeguamento annuale stabilito dalla *Regione Lombardia*.
- 3. Gli indicatori e gli obiettivi quantitativi vengono condivisi con la "*Conferenza Locale del Trasporto Pubblico*" ed approvati dal *Consiglio di Amministrazione* dell'Agenzia.
- 4. Gli adeguamenti annuali di competenza degli Enti regolatori sono determinati sulla base della consuntivazione dei valori dell'anno precedente ed approvati con provvedimento di norma entro luglio di ogni anno, con decorrenza da 1° settembre del medesimo anno.

5. L'adeguamento tariffario annuale si applica in modo automatico a tutti i titoli di viaggio rispettandone la struttura ed i rapporti di convenienza.
6. L'adeguamento tariffario annuale è finalizzato al recupero da parte dei Gestori del Trasporto degli introiti tariffari per la quota legata alle variazioni inflattive, modulata dagli indicatori di qualità, ed assicurando che l'entità e le modalità di applicazione dell'adeguamento non inducano sovra o sotto compensazioni nei Contratti di Servizio.

Articolo 11 - Eccezioni tariffarie

1. Rispetto a quanto stabilito in materia di zonizzazione, titoli di viaggio e tariffe nei precedenti art. 6, 7 e 8, possono essere introdotte e previste eccezioni tariffarie, permanenti o transitorie, purché adeguatamente motivate e coerenti con i principi base di trasparenza, proporzionalità della tariffa ed equità che informano il presente regolamento.
2. Sono previste le seguenti tipologie di eccezione tariffaria:
 - a) modifica della zona tariffaria di assegnazione di un intero Comune o parte di esso per considerare specifiche modalità di accesso tramite impianti di risalita, come previsto dall'Art.10 comma 6 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - b) modifica della zona tariffaria di assegnazione di alcune fermate di uno o più Comuni per evitare distorsioni nel calcolo della distanza zonale causate da confini comunali che separano artificialmente il percorso del trasporto pubblico;
 - c) modifica della zona tariffaria di assegnazione di alcune fermate di uno o più Comuni per meglio rappresentare poli di attrazione specifici;
 - d) modifica dei rapporti di convenienza fra le differenti tipologie di titolo, nel rispetto dei rapporti fissati dal *Regolamento Tariffario Regionale*: la modifica deve essere motivata esclusivamente dalla necessità di mitigare eccessivi salti tariffari che l'introduzione dello STIBM comporti rispetto alla situazione preesistente, con particolare attenzione agli abbonamenti personali destinati agli utenti sistematici.
3. Le eccezioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono riportate in dettaglio nell'Allegato 1.

Articolo 12 - Accordi tariffari interbacino

1. Al fine di favorire l'integrazione modale fra i bacini di Mobilità, l'Agenzia promuove accordi con le Agenzie limitrofe e con la Regione Lombardia per definire tariffe valide sulle relazioni interbacino
2. Qualora non si pervenga ad accordi specifici viene applicata la tariffa regionale STIL, ai sensi dell'Art. 8 del *Regolamento Tariffario Regionale*.

Articolo 13 - Sistema di riparto dei ricavi tariffari dello STIBM

1. L'Agenzia, in conformità della disciplina di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), punto v. del *Regolamento Tariffario Regionale*, identifica i criteri generali, riportati ai seguenti commi 5 e 6, di riparto dei ricavi tariffari dello STIBM, nonché i parametri e i relativi metodi di misurazione,

delegando la definizione dei meccanismi puntuali ai soggetti aderenti agli accordi stipulati o agli atti in materia assunti dai consorzi costituiti ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento Tariffario Regionale*.

2. Il sistema di riparto di cui agli accordi o ai consorzi richiamati al comma 1 dovrà altresì disciplinare le modalità di revisione dei relativi meccanismi a seguito del ridisegno delle reti e dei servizi di trasporto a opera degli strumenti di programmazione vigenti nonché le modalità di concorso dei singoli affidatari alla copertura dei costi connessi al sistema di riparto medesimo, secondo quanto previsto all'Articolo 14 comma 5, lett. i) e j).
3. Sul montante totale degli introiti tariffari del Bacino di Mobilità, l'*Agenzia* potrà determinare con proprio atto, prima dell'affidamento dei servizi, la quota di ricavi di propria competenza da destinare alla parziale copertura dei propri costi di funzionamento, in applicazione e nel limite del 3 % degli introiti tariffari, come stabilito dall'art. 25 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
4. Il riparto dei ricavi tariffari dello STIBM dovrà avvenire secondo una modalità gerarchica a due stadi, con:
 - a) un primo stadio, di riparto degli introiti di competenza tra i servizi ferroviari, i servizi TPL degli altri bacini (per i servizi interbacino) e i servizi TPL del Bacino di Bergamo;
 - b) un secondo stadio di riparto fra i gestori dei servizi del bacino di competenza dell'*Agenzia*.
5. I criteri generali per il riparto dei ricavi tariffari di cui al precedente comma 4 lett. a) sono definiti attraverso specifica intesa fra l'*Agenzia*, le altre Agenzie di Bacino e la Regione Lombardia, per quanto attiene gli introiti dei servizi ferroviari. Nella fase transitoria precedente all'approvazione di tutti gli STIBM e all'avvio a regime dello STIR, il riparto degli introiti di cui al presente articolo potrà avvenire sulla base di accordi commerciali specifici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
6. Il riparto dei ricavi tariffari dello STIBM, di cui al precedente comma 4 lett. b), dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) il riparto dovrà fornire un'informazione trasparente che consenta di valutare il livello di compensazione di ogni contratto di servizio e l'effettivo livello di copertura attraverso i ricavi da traffico dei costi efficienti di produzione dei servizi affidati, comprensivi di un margine di utile ragionevole, separando in modo chiaro ogni ulteriore criterio che consideri in sede di riparto degli introiti fattori di compensazione e/o perequazione fra i differenti servizi, in conformità con quanto stabilito dalla normativa dell'Unione Europea, dall'art. 19 del d.lgs n.422/1997 e dalla misura 12 della Delibera Autorità Regolazione dei Trasporti n. 49/2015;
 - b) i ricavi tariffari di riferimento degli algoritmi di riparto sono costituiti dai ricavi base attribuiti ad ogni lotto di servizio in fase di predisposizione delle procedure di affidamento dei servizi, a partire dall'analisi della domanda, dai dati storici di frequentazione dei servizi di competenza, dalla struttura tariffaria e dai livelli tariffari definiti dallo STIBM, dal livello di evasione tariffaria e da eventuali ulteriori criteri di compensazione e perequazione esplicitati in sede di predisposizione delle procedure di affidamento;
 - c) il riparto dovrà in via prioritaria essere basato:
 - sulla preliminare ripartizione degli introiti derivanti da ogni singola tipologia di titolo in funzione della validità spaziale della stessa;
 - sulla misurazione diretta dell'effettivo uso dei titoli sui servizi di competenza di ogni gestore a partire dai dati derivanti dai sistemi di bigliettazione elettronica e dai sistemi di controllo degli accessi alle stazioni o alle fermate;



- sulla misura diretta, secondo modalità da definirsi, del tasso di evasione, elusione e frode tariffaria
 - ad integrazione dalle informazioni di cui ai punti precedenti, sulla misurazione dell'effettivo uso dei servizi di competenza di ogni affidatario, effettuata in termini di passeggeri trasportati o di passeggeri*chilometro a bordo mezzo, attraverso sistemi di conta passeggeri, purché adeguatamente validati, o attraverso apposite indagini sul campo;
- d) qualora i dati rilevati attraverso le modalità di cui alla precedente lett. c) dovessero discostarsi dai dati previsionali di cui alla precedente lett. b), l'algoritmo di riparto riconoscerà a ogni singolo aderente all'accordo o al consorzio un livello di ricavi tariffari non inferiore al livello di ricavo individuato nel *Contratto di Servizio* in ordine all'equilibrio economico-finanziario del Contratto medesimo, fermo restando l'obbligo di mantenere il rischio da traffico in capo all'affidatario, nel rispetto della normativa vigente in materia, e a condizione che:
- il totale dei ricavi tariffari del bacino di mobilità dello STIBM sia non inferiore alla sommatoria dei ricavi tariffari previsti dai Contratti di servizio e dalle procedure di affidamento;
 - che il tasso di evasione, elusione e frode tariffaria del singolo gestore per cui è calcolata la quota di riparto non risulti maggiore rispetto ai valori previsionali di cui alla lettera b) che precede.
- e) fermi restando i criteri generali prioritari di cui alle lettere precedenti, il sistema di riparto potrà prevedere criteri di compensazione ulteriori, atti a promuovere e premiare comportamenti virtuosi degli aderenti all'accordo o al consorzio in grado di sviluppare obiettivi di sistema quali l'incremento della domanda soddisfatta, del livello di utilizzo del servizio e di soddisfazione degli utenti, purché chiaramente individuati ed espressi preliminarmente in sede di accordo fra i gestori.
- f) Il riparto dei ricavi tariffari dello STIBM, in caso di applicazione anticipata dello stesso a contratti di servizio vigenti sarà regolato attraverso accordi commerciali con gli affidatari, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 del *Regolamento Tariffario Regionale*.

Articolo 14 - Integrazione tariffaria con i servizi complementari di mobilità

1. L'Agenzia, in conformità con quanto previsto dal *Regolamento Tariffario Regionale*, art. 24, promuove la sottoscrizione di accordi d'integrazione tariffaria con i gestori dei servizi complementari e dei servizi non di linea, al fine di favorirne l'utilizzo in un a logica di:
 - a) sviluppo della mobilità sostenibile e della complementarità tra le modalità di trasporto;
 - b) miglioramento dell'accessibilità e sviluppo socio-economico del territorio;
 - c) uso efficace, efficiente e sostenibile delle risorse pubbliche;
 - d) promozione di nuovi paradigmi di risposta alle esigenze dei cittadini, di mobilità, fruizione e condivisione dei servizi di trasporto.

Articolo 15 - Gestione dello STIBM

1. La gestione dello STIBM, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive formulati dall'Agenzia in accordo con gli Enti Regolatori i cui servizi sono integrati nello STIBM e con la Direzione regionale competente in materia di servizi ferroviari, presuppone la stipula di accordi tra gli affidatari e gestori di cui all'art. 5, comma 5, anche nella forma del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5. In alternativa alla stipula di un accordo, i soggetti suddetti possono costituire un consorzio ex art. 2612 Codice Civile o una società consortile ex art. 2615ter Codice Civile.
2. Gli accordi e gli statuti dei consorzi, redatti ai sensi del comma 1, sono trasmessi all'Agenzia, agli Enti Regolatori competenti e alla Direzione regionale competente.
3. L'Agenzia prevede nei contratti di servizio dalla stessa stipulati l'obbligo di aderire agli accordi oppure ai consorzi di cui al comma 1 da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 6, lettere da a) ad e) nei casi ivi previsti. In caso di mancata adesione, l'Agenzia, per il periodo di inadempimento, con atto del dirigente competente, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può disporre la sospensione del pagamento dei corrispettivi all'Affidatario, ai sensi dell'art. 44, comma 4, lett. e) della Legge.
4. L'adesione agli accordi e ai Consorzi di cui al precedente comma 3 da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 5, lettere f), g) e h) è facoltativa, restando fermo il diritto di tali soggetti al riconoscimento della quota di introiti di competenza, determinata ai sensi del precedente Articolo 13 .
5. Gli accordi stipulati oppure i consorzi costituiti ai sensi del presente articolo, per i titoli di viaggio di competenza e nel rispetto degli obblighi contrattuali, regolano almeno:
 - a) la progressiva introduzione di soluzioni attuative dello STIBM che, in virtù delle implementazioni tecnologiche e attraverso l'applicazione di moderne logiche tariffarie, garantiscano ai singoli utenti la migliore tariffa in rapporto alle proprie esigenze di utilizzo del servizio nonché strumenti e modalità di acquisto dei titoli e di pagamento dei servizi utilizzati in grado di promuovere, agevolare e consolidare la preferenza per il TPL, l'equità e la coerenza delle tariffe rispetto al livello e alla modalità di fruizione del servizio medesimo;
 - b) il formato, la grafica, le modalità di emissione e la distribuzione dei titoli di viaggio, l'implementazione della rete di vendita e dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, in conformità di quanto definito dall'art. 30 e dall'art. 33 del *Regolamento Tariffario Regionale* e in coerenza con le linee di indirizzo e con gli standard minimi contrattuali di cui all'art. 12;
 - c) la gestione e il riparto degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio;
 - d) lo svolgimento di attività strumentali al riparto degli introiti quali, ad esempio, partecipazione all'attività di rilevazione dei dati di traffico, organizzazione e gestione dell'attività di controllo nei confronti degli utenti, monitoraggio del servizio e del rispetto degli standard di qualità, indagini di rilevazione della qualità attesa, percepita, erogata;
 - e) la definizione e l'attuazione delle attività di promozione e comunicazione, ivi inclusa l'attività di informazione al pubblico delle condizioni di trasporto, delle tariffe applicate, dell'offerta integrata, delle sue caratteristiche e dei suoi vantaggi, anche di natura non economica;
 - f) la definizione e attuazione di accordi commerciali per l'integrazione tariffaria dei servizi TPL con i servizi complementari e non di linea di cui all'Articolo 14 ;



- g) la predisposizione, anche a supporto dell'Agenzia e degli Enti Regolatori competenti, di reportistica di dettaglio del venduto, anche sulla base di quanto previsto dal sistema di monitoraggio di cui all'art. 15 della Legge e dai contratti di servizio degli Affidatari integrati nello STIBM;
 - h) le modalità di rimborso dei titoli di viaggio agli utenti, ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - i) le forme e modalità di copertura dei costi relativi all'erogazione dei servizi comuni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, reporting, analisi dei ricavi, a favore dei soggetti incaricati della realizzazione di tali servizi;
 - j) le modalità di copertura dei costi legati alla distribuzione, alle attività per il riparto degli introiti e alla vendita dei titoli di viaggio integrati anche da parte di reti di vendita esterne necessarie per garantire gli standard richiesti ai sensi dell'art. 30 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
6. Gli accordi e gli statuti consortili di cui al presente articolo individuano inoltre:
- a) le regole per la definizione e la variazione dei soggetti aderenti, anche per effetto di subentro di nuovi operatori;
 - b) le decisioni, in relazione alle funzioni di cui al comma 5, da assumere con maggioranze qualificate, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela degli aderenti, con obbligo di sottoporre a maggioranza qualificata almeno le decisioni di cui alla lett. c);
 - c) le maggioranze qualificate necessarie all'approvazione delle decisioni di cui al precedente comma;
 - d) forme e modalità di consultazione dei singoli aderenti in relazione alle decisioni di specifico interesse.
7. Al fine di garantire condizioni eque e paritetiche agli affidatari dei servizi, nell'ambito degli accordi o dei consorzi di cui ai punti precedenti, e di assicurare la coerenza dei suddetti agli indirizzi e alle direttive dell'Agenzia, gli statuti dei suddetti consorzi, gli accordi e qualsiasi altro atto fondamentale regolante le funzioni di cui al comma 5 dovranno essere preventivamente approvati dall'Agenzia.

Articolo 16 - Standard minimi

1. L'Agenzia, in coerenza con quanto previsto nel *Regolamento Tariffario Regionale*, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali, inserirà nei Contratti di servizio di competenza, clausole dirette a garantire:
- a) la vendita e il rimborso dei titoli di viaggio STIR nonché dei titoli di viaggio dei servizi di navigazione svolti sul territorio di competenza ancorché non integrati, secondo quanto previsto all'art. 30, comma 1;
 - b) la rete di vendita da considerarsi minima ove assicurare, senza applicazione di sovrapprezzo, la vendita dei titoli di viaggio di cui alla precedente lett. a), secondo quanto previsto all'art. 30, comma 2;
 - c) soluzioni di bigliettazione e pagamento allo stato dell'arte, interoperabili con analoghe soluzioni implementate per servizi complementari di mobilità di cui all'art. 14 e con canali di

pagamento digitale e conformi con le modalità attuative previste dal Decreto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia n. 3511 del 13 marzo 2018 e s.m.i.;

- d) il rimborso dei titoli di viaggio STIR, secondo quanto previsto all'art. 31, commi 2, 3 e 6;
- e) la validità dei titoli di viaggio, secondo quanto previsto all'art. 31, commi 4 e 5;
- f) le modalità di riconoscimento dell'eventuale indennizzo ai viaggiatori, secondo quanto previsto all'art. 32;
- g) le modalità di contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria, secondo quanto previsto all'art. 34;
- h) l'applicazione e, secondo la competenza, il rispetto da parte degli Affidatari degli ulteriori standard minimi di cui all'art. 30, comma 3, art. 31 dal comma 7 al comma 17.

Articolo 17 – Sistema di Monitoraggio

1. Al fine di impedire il prodursi di asimmetrie informative, in violazione delle finalità di cui al comma 7 dell'Articolo 13 e a limitazione delle funzioni di controllo in capo all'Ente Regolatore, tutti i dati relativi ai titoli di viaggio venduti dagli affidatari, ad eccezione delle informazioni di anagrafica dei clienti, e tutte le informazioni utilizzate per il riparto degli introiti devono essere rese pienamente disponibili senza alcuna restrizione all'Agenzia e a tutti gli aderenti all'accordo o al consorzio.
2. Attraverso i *Contratti di Servizio* l'Agenzia regola le modalità di fornitura delle informazioni relativa alla vendita ed agli introiti dei titoli di viaggio, in coerenza con gli obiettivi di trasparenza necessari alla piena gestione delle risorse pubbliche associate ai Contratti di Servizio.

Articolo 18 - Fasi di attuazione dello STIBM

1. In ragione dell'estensione del Bacino di Mobilità e delle differenti situazioni in esso presenti con riferimento allo stato di affidamento dei servizi e all'attuale grado di integrazione tariffaria, in conformità con quanto previsto dal *Regolamento Tariffario Regionale* si prevede l'attuazione dello STIBM in più fasi temporali.
2. In particolare, si individuano le seguenti principali fasi attuative:
 - a) L'avvio dello STIBM per tutti i servizi di trasporto pubblico locale interni al Bacino di Bergamo e per i modi di trasporto: autolinee, tramvia, funicolari e funivia;
 - b) L'estensione della tariffazione STIBM ad alcuni ambiti esterni al Bacino di Bergamo, ma serviti dai servizi di TPL organizzati dall'Agenzia del Bacino di Bergamo, previo accordo con le Agenzie Limitrofe come regolato dall'Art.8 comma 1 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - c) L'estensione della tariffazione integrata STIBM al *Sevizio Ferroviario Regionale* per le relazioni interne al Bacino di Bergamo, previo accordo con la Regione Lombardia e l'Operatore ferroviario,
 - ai sensi dell'art. 36, comma 1 lett. b) del *Regolamento Tariffario Regionale*, che prevede l'estensione dello STIBM ai servizi ferroviari, potrà essere avviata non appena conseguito il relativo accordo con Regione Lombardia e il gestore dei servizi ferroviari, in conformità con quanto previsto dall'art. 39, comma 1 del *Regolamento Tariffario Regionale*.



3. L'introduzione progressiva dei titoli integrati nelle fasi attuative di cui al precedente comma 1, in sostituzione o affiancamento dei titoli preesistenti, è regolata in base alle disposizioni previste dal *Regolamento Tariffario Regionale*, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli 36, 37, 38 e 39.
4. L'Agenzia, al fine di migliorare l'applicazione ed evitare eventuali distorsioni insorgenti con il nuovo STIBM, si riserva di riesaminare entro 24 mesi dalla sua applicazione, l'azzeramento e/o i rapporti di convenienza tariffari. Le eventuali modifiche conseguenti al riesame sono soggette all'iter descritto nel *Regolamento Tariffario Regionale*.

BOZZA per consultazione



ALLEGATI

BOZZA per consultazione

Allegato 1 - AZZONAMENTO STIBM

Con riferimento a quanto definito nel presente Regolamento, sono individuate le Zone Tariffarie rappresentate nelle mappe seguenti.

Le mappe includono:

- il “*grafo tariffario*”, elemento di sintesi dei principali percorsi dei servizi di TPL del Bacino;
- le linee e le stazioni delle infrastrutture in sede fissa: servizio ferroviario regionale, tramvie, funicolari e funivia; in quanto punti significativi del sistema integrato della rete del TPL.

All. 1.1 - Lista delle zone tariffarie e Comuni associati

Di seguito si riportano:

- l’elenco dei Comuni del Bacino di Mobilità appartenenti a ciascuna zona tariffaria;
- l’elenco dei Comuni ordinati in ordine alfabetico con la relativa zona tariffaria di appartenenza

Occorre segnalare che per alcuni Comuni sono in vigore le eccezioni all’azzonamento riportate in All. 1.3 -.

Tabella 1.1 - Elenco delle Zone tariffarie STIBM e dei Comuni associati

Cod. zona tariffaria	comune	Cod. zona tariffaria	comune	Cod. zona tariffaria	comune
AU_00	Bergamo		Levate		Trezzo Sull’Adda
AU_01	Ponteranica		Osio Sopra	IS_05	Calusco D’Adda
	Sorisole		Boltiere		Medolago
	Gorle		Ciserano		Solza
AU_02	Ranica	HI_02	Osio Sotto		Villa D’Adda
	Torre Boldone		Verdellino		Carvico
	Alzano Lombardo		Verdello	IS_06	Sotto Il Monte Giovanni Xxiii
AU_03	Scanzorosciate		Comun Nuovo		Terno D’Isola
	Villa Di Serio	HI_03	Grassobbio		Ambivere
	Albino		Zanica		Barzana
AU_04	Nembro		Cologno Al Serio	IS_07	Mapello
	Pradalunga	HI_04	Spirano		Palazzago
	Pedrengo		Urgnano		Pontida
AU_05	Seriate	IS_01	Almenno San Bartolomeo		Caprino Bergamasco
AU_06	Orio Al Serio		Almenno San Salvatore	IS_08	Cisano Bergamasco
AU_07	Zona Aeroportuale		Bonate Sopra		Torre De’ Busi
AU_08	Azzano San Paolo	IS_02	Brembate Di Sopra	IS_09	Brivio
AU_09	Stezzano		Ponte San Pietro		Cenate Sopra
	Lallio		Presezzo		Cenate Sotto
AU_10	Treviolo		Bonate Sotto	LA_01	Trescore Balneario
	Curno		Bottanuco		Zandobbio
AU_11	Mozzo	IS_03	Chignolo D’Isola		Berzo San Fermo
	Paladina		Madone		Borgo Di Terzo
AU_12	Valbrembo		Suisio	LA_02	Entratico
	Alme`		Brembate		Grone
AU_13	Villa D’Alme`	IS_04	Capriate San Gervasio		Luzzana
HI_01	Dalmine		Filago		



Cod. zona tariffaria	comune	Cod. zona tariffaria	comune	Cod. zona tariffaria	comune
	Vigano San Martino	PE_07	Soncino		Ubiale Clanezzo
	Bianzano	PO_01	Treviglio	VB_02	Zogno
	Casazza		Arzago D'Adda	VB_03	Val Brembilla
LA_03	Gaverina Terme	PO_02	Calvenzano	VB_04	San Pellegrino Terme
	Monasterolo Del Castello		Casirate D'Adda		Algua
	Spinone Al Lago	PO_03	Cassano D'Adda	VB_05	Bracca
LA_04	Endine Gaiano		Canonica D'Adda		Cornalba
	Ranzanico	PO_04	Fara Gera D'Adda		Costa Di Serina
	Bossico		Pontirolo Nuovo	VB_06	Dossena
LA_05	Pianico		Vaprio D'Adda		Serina
	Sovere		Arcene	VB_07	Oltre Il Colle
	Castro		Brignano Gera D'Adda	VB_08	Camerata Cornello
LA_06	Costa Volpino	PO_05	Castel Rozzone		San Giovanni Bianco
	Lovere		Lurano	VB_09	Taleggio
	Rogno		Pagazzano		Vedeseta
LA_07	Angolo Terme		Pognano		Lenna
	Darfo Boario Terme	PO_06	Bariano	VB_10	Moio De` Calvi
	Fonteno		Morengo		Olmo Al Brembo
LA_08	Riva Di Solto	PO_07	Caravaggio		Piazza Brembana
	Solto Collina		Misano Di Gera D'Adda		Valnegra
	Parzanica		Fara Olivana Con Sola	VB_11	Isola Di Fondra
LA_09	Tavernola Bergamasca	PO_08	Fornovo San Giovanni		Roncobello
	Vigolo		Isso		Branzi
	Adrara San Martino		Mozzanica	VB_12	Carona
LA_10	Adrara San Rocco	PO_09	Pianengo		Foppolo
	Predore		Sergnano		Valleve
	Sarnico	PO_10	Crema		Averara
	Viadanica	SC_01	Colere	VB_13	Cusio
	Credaro		Vilminore Di Scalve		Santa Brigida
LA_11	Foresto Sparso	SC_02	Azzone		Mezzoldo
	Gandosso		Schilpario	VB_14	Piazzatorre
	Villongo		Albano Sant'Alessandro		Piazzolo
	Ghisalba	SG_01	Montello	VB_15	Cassiglio
PE_01	Martinengo		San Paolo D'Argon		Ornica
	Mornico Al Serio		Torre De` Roveri		Valtorta
	Palosco		Bagnatica		Bedulita
PE_02	Cortenuova	SG_02	Brusaporto		Berbenno
	Romano Di Lombardia		Costa Di Mezzate	VI_01	Blello
PE_03	Cividate Al Piano	SG_03	Calcinате		Capizzone
	Pontoglio		Cavernago		Roncola
	Calcio	SG_04	Bolgare		Strozza
PE_04	Pumenengo		Telgate		Brumano
	Torre Pallavicina		Carobbio Degli Angeli		Corna Imagna
	Uragio D'Oglio	SG_05	Chiuduno	VI_02	Costa Valle Imagna
PE_05	Chiari		Gorlago		Fuipiano Valle Imagna
	Antegnate	SG_06	Castelli Calepio		Locatello
PE_06	Barbata		Grumello Del Monte		Rota D'Imagna
	Covo	SG_07	Palazzolo Sull'Oglio		Sant'Omobono Terme
	Fontanella	VB_01	Sedrina	VS_01	Aviatico



Cod. zona tariffaria	comune	Cod. zona tariffaria	comune	Cod. zona tariffaria	comune
	Selvino		Gorno		Onore
	Cene		Oneta		Rovetta
VS_02	Fiorano Al Serio	VS_04	Ponte Nossa		Songavazzo
	Gazzaniga		Premolo	VS_07	Castione Della Presolana
	Casnigo		Clusone		Ardesio
	Cazzano Sant' Andrea		Oltressenda Alta	VS_08	Gromo
	Colzate	VS_05	Parre		Valgoglio
VS_03	Gandino		Piario		Gandellino
	Lefte		Villa D'Ogna	VS_09	Valbondione
	Peia		Cerete		
	Vertova	VS_06	Fino Del Monte		

Tabella 1.2 - Elenco dei Comuni del Bacino e Zona STIBM associata


Comune	Cod. Zona tariffaria	Comune	Cod. Zona tariffaria	Comune	Cod. Zona tariffaria
Adrara San Martino	LA_10	Bossico	LA_05	Cenate Sopra	LA_01
Adrara San Rocco	LA_10	Bottanuco	IS_03	Cenate Sotto	LA_01
Albano Sant' Alessandro	SG_01	Bracca	VB_05	Cene	VS_02
Albino	AU_04	Branzi	VB_12	Cerete	VS_06
Algua	VB_05	Brembate	IS_04	Chiari	PE_05
Alme'	AU_13	Brembate Di Sopra	IS_02	Chignolo D'Isola	IS_03
Almenno San Bartolomeo	IS_01	Brignano Gera D'Adda	PO_05	Chiuduno	SG_05
Almenno San Salvatore	IS_01	Brivio	IS_09	Cisano Bergamasco	IS_08
Alzano Lombardo	AU_03	Brumano	VI_02	Ciserano	HI_02
Ambivere	IS_07	Brusaporto	SG_02	Cividate Al Piano	PE_03
Angolo Terme	LA_07	Calcinate	SG_03	Clusone	VS_05
Antegnate	PE_06	Calcio	PE_04	Colere	SC_01
Arcene	PO_05	Calusco D'Adda	IS_05	Cologno Al Serio	HI_04
Ardesio	VS_08	Calvenzano	PO_02	Colzate	VS_03
Arzago D'Adda	PO_02	Camerata Cornello	VB_08	Comun Nuovo	HI_03
Averara	VB_13	Canonica D'Adda	PO_04	Corna Imagna	VI_02
Aviatico	VS_01	Capizzone	VI_01	Cornalba	VB_05
Azzano San Paolo	AU_08	Capriate San Gervasio	IS_04	Cortenuova	PE_02
Azzone	SC_02	Caprino Bergamasco	IS_08	Costa Di Mezzate	SG_02
Bagnatica	SG_02	Caravaggio	PO_07	Costa Di Serina	VB_05
Barbata	PE_06	Carobbio Degli Angeli	SG_05	Costa Valle Imagna	VI_02
Bariano	PO_06	Carona	VB_12	Costa Volpino	LA_06
Barzana	IS_07	Carvico	IS_06	Covo	PE_06
Bedulita	VI_01	Casazza	LA_03	Credaro	LA_11
Berbenno	VI_01	Casirate D'Adda	PO_02	Crema	PO_10
Bergamo	AU_00	Casnigo	VS_03	Curno	AU_11
Berzo San Fermo	LA_02	Cassano D'Adda	PO_03	Cusio	VB_13
Bianzano	LA_03	Cassiglio	VB_15	Dalmine	HI_01
Blello	VI_01	Castel Rozzone	PO_05	Darfo Boario Terme	LA_07
Bolgare	SG_04	Castelli Calepio	SG_06	Dossena	VB_06
Boltiere	HI_02	Castione Della Presolana	VS_07	Endine Gaiano	LA_04
Bonate Sopra	IS_02	Castro	LA_06	Entratico	LA_02
Bonate Sotto	IS_03	Cavernago	SG_03	Fara Gera D'Adda	PO_04
Borgo Di Terzo	LA_02	Cazzano Sant' Andrea	VS_03	Fara Olivana Con Sola	PO_08



Comune	Cod. Zona tariffaria	Comune	Cod. Zona tariffaria	Comune	Cod. Zona tariffaria
Filago	IS_04	Osio Sopra	HI_01	Songavazzo	VS_06
Fino Del Monte	VS_06	Osio Sotto	HI_02	Sorisole	AU_01
Fiorano Al Serio	VS_02	Pagazzano	PO_05	Sotto Il Monte Giovanni	IS_06
Fontanella	PE_06	Paladina	AU_12	Xxiii	
Fonteno	LA_08	Palazzago	IS_07	Sovere	LA_05
Foppolo	VB_12	Palazzolo Sull'Oglio	SG_07	Spinone Al Lago	LA_03
Foresto Sparso	LA_11	Palosco	PE_01	Spirano	HI_04
Fornovo San Giovanni	PO_08	Parre	VS_05	Stezzano	AU_09
Fuipiano Valle Imagna	VI_02	Parzanica	LA_09	Strozza	VI_01
Gandellino	VS_09	Pedrengo	AU_05	Suisio	IS_03
Gandino	VS_03	Peia	VS_03	Taleggio	VB_09
Gandosso	LA_11	Pianengo	PO_09	Tavernola Bergamasca	LA_09
Gaverina Terme	LA_03	Pianico	LA_05	Telgate	SG_04
Gazzaniga	VS_02	Piaro	VS_05	Terno D'Isola	IS_06
Ghisalba	PE_01	Piazza Brembana	VB_10	Torre Boldone	AU_02
Gorlago	SG_05	Piazzatorre	VB_14	Torre De' Busi	IS_08
Gorle	AU_02	Piazzolo	VB_14	Torre De' Roveri	SG_01
Gorno	VS_04	Pognano	PO_05	Torre Pallavicina	PE_04
Grassobbio	HI_03	Ponte Nossa	VS_04	Trescore Balneario	LA_01
Gromo	VS_08	Ponte San Pietro	IS_02	Treviglio	PO_01
Grone	LA_02	Ponteranica	AU_01	Treviolo	AU_10
Grumello Del Monte	SG_06	Pontida	IS_07	Trezzo Sull'Adda	IS_04
Isola Di Fondra	VB_11	Pontirolo Nuovo	PO_04	Ubiale Clanezzo	VB_01
Isso	PO_08	Pontoglio	PE_03	Urago D'Oglio	PE_04
Lallio	AU_10	Pradalunga	AU_04	Urgnano	HI_04
Lefte	VS_03	Predore	LA_10	Val Brembilla	VB_03
Lenna	VB_10	Premolo	VS_04	Valbondione	VS_09
Levate	HI_01	Presezzo	IS_02	Valbrembo	AU_12
Locatello	VI_02	Pumenengo	PE_04	Valgoglio	VS_08
Lovere	LA_06	Ranica	AU_02	Valleve	VB_12
Lurano	PO_05	Ranzanico	LA_04	Valnegrà	VB_10
Luzzana	LA_02	Riva Di Solto	LA_08	Valtorta	VB_15
Madone	IS_03	Rogno	LA_06	Vaprio D'Adda	PO_04
Mapello	IS_07	Romano Di Lombardia	PE_02	Vedeseta	VB_09
Martinengo	PE_01	Roncobello	VB_11	Verdellino	HI_02
Medolago	IS_05	Roncola	VI_01	Verdello	HI_02
Mezzoldo	VB_14	Rota D'Imagna	VI_02	Vertova	VS_03
Misano Di Gera D'Adda	PO_07	Rovetta	VS_06	Viadanica	LA_10
Moio De' Calvi	VB_10	San Giovanni Bianco	VB_08	Vigano San Martino	LA_02
Monasterolo Del Castello	LA_03	San Paolo D'Argon	SG_01	Vigolo	LA_09
Montello	SG_01	San Pellegrino Terme	VB_04	Villa D'Adda	IS_05
Morengo	PO_06	Sant'Omobono Terme	VI_02	Villa D'Alme'	AU_13
Mornico Al Serio	PE_01	Santa Brigida	VB_13	Villa D'Ogna	VS_05
Mozzanica	PO_08	Sarnico	LA_10	Villa Di Serio	AU_03
Mozzo	AU_11	Scanzorosciate	AU_03	Villongo	LA_11
Nembro	AU_04	Schilpario	SC_02	Vilminore Di Scalve	SC_01
Olmo Al Brembo	VB_10	Sedrino	VB_01	Zandobbio	LA_01
Oltre Il Colle	VB_07	Selvino	VS_01	Zanica	HI_03
Oltressenda Alta	VS_05	Sergnano	PO_09	Zogno	VB_02
Oneta	VS_04	Seriate	AU_05	Zona Aeroportuale	AU_07
Onore	VS_06	Serina	VB_06		
Orio Al Serio	AU_06	Solto Collina	LA_08		
Ornica	VB_15	Solza	IS_05		
		Soncino	PE_07		



All. 1.2 - Mappa delle zone






Figura 1.1 – Mappa delle zone – dettaglio 1




Figura 1.2 – Mappa delle zone – dettaglio 2




Figura 1.3 – Mappa delle zone – dettaglio 3




Figura 1.4 – Mappa delle zone – dettaglio 4




Figura 1.5 – Mappa delle zone – dettaglio 5




Figura 1.6 – Mappa delle zone – dettaglio 6




Figura 1.7 – Mappa delle zone – dettaglio 7




Figura 1.8 – Mappa delle zone – dettaglio 8




Figura 1.9 – Mappa delle zone – dettaglio 9

BOZZA per commenti




Figura 1.10 – Mappa delle zone – dettaglio Area Urbana

All. 1.3 - Lista delle eccezioni all'azzoneamento

Come individuato all'Art.6 del presente Regolamento, sono definite alcune eccezioni puntuali atte a risolvere alcune ambiguità o ambiti tariffari speciali.

Sono presentate di seguito le diverse eccezioni e le relative motivazioni.


Eccezione tariffaria	Schema																		
<p>✓ Funivia di Selvino Riferimento : Articolo 11 2.a)</p> <ul style="list-style-type: none"> L'accesso all'altipiano di Selvino-Aviatico tramite funivia, in relazione alla specifica modalità di trasporto va computato aggiungendo 2 salti tariffari (definiti "tecnici"). Pertanto il passaggio dalla zona Selvino (VS_01) alla zona Albino (AU_04) interessa pertanto le 2 zone di o/d + 2 zone "tecniche" dovute alla funivia. <ul style="list-style-type: none"> <u>La tariffa applicabile alla relazione Albino-Selvino (AU_04 a VS_01) è quindi la tariffa 4</u> <u>Questa modalità di calcolo si applica a tutti i percorsi che interessano la funivia</u> 																			
<p>✓ Zona Aeroportuale (AU_07) Riferimento: Articolo 11 2.c)</p> <ul style="list-style-type: none"> Per le specificità dell'area, viene introdotta la zona tariffaria aeroportuale costituita dalle fermate intorno all'aeroporto ed al centro commerciale che comprende le seguenti fermate: <table border="1" data-bbox="268 1249 879 1496"> <thead> <tr> <th>Fermata</th> <th>Conune</th> <th>Zona</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azzano San Paolo via Lombardia</td> <td>Azzano San P.</td> <td rowspan="7">AU_07</td> </tr> <tr> <td>Orio al Serio via Portico Orio Center</td> <td>Orio al Serio</td> </tr> <tr> <td>Orio al Serio via Portico Orio Center</td> <td>Orio al Serio</td> </tr> <tr> <td>Orio al Serio via A.Moro Zab</td> <td>Orio al Serio</td> </tr> <tr> <td>Aeroporto partenze nazionali</td> <td>Orio al Serio</td> </tr> <tr> <td>AEROPORTO Arrivi Nazionali</td> <td>Orio al Serio</td> </tr> <tr> <td>Orio al Serio - Aeroporto</td> <td>Orio al serio</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> l'accesso a questa zona dalle zone adiacenti introduce un "salto tecnico" aggiungendo una tariffa al calcolo del prezzo; In altri termini la tariffa applicabile sul percorso da Bergamo (AU_00) alla zona Aeroportuale (AU_07) è la tariffa 3 <u>Questa modalità di calcolo si applica a tutti i percorsi che hanno come origine o destinazione la zona Aeroportuale</u> Eventuali percorsi di attraversamento non sono interessati dalla "zona tecnica" aggiuntiva. 	Fermata	Conune	Zona	Azzano San Paolo via Lombardia	Azzano San P.	AU_07	Orio al Serio via Portico Orio Center	Orio al Serio	Orio al Serio via Portico Orio Center	Orio al Serio	Orio al Serio via A.Moro Zab	Orio al Serio	Aeroporto partenze nazionali	Orio al Serio	AEROPORTO Arrivi Nazionali	Orio al Serio	Orio al Serio - Aeroporto	Orio al serio	
Fermata	Conune	Zona																	
Azzano San Paolo via Lombardia	Azzano San P.	AU_07																	
Orio al Serio via Portico Orio Center	Orio al Serio																		
Orio al Serio via Portico Orio Center	Orio al Serio																		
Orio al Serio via A.Moro Zab	Orio al Serio																		
Aeroporto partenze nazionali	Orio al Serio																		
AEROPORTO Arrivi Nazionali	Orio al Serio																		
Orio al Serio - Aeroporto	Orio al serio																		

Eccezione tariffaria	Schema
----------------------	--------

✓ **Collegamento Seriate – Calcinato**
Riferimento: Articolo 11 2.b)

- La situazione specifica del territorio, unita alla necessità di equilibrare la tariffa con la distanza di tutta la direttrice, colloca le fermate sotto indicate nella zona tariffaria di “Bagnatica”


Fermate	Comune	Zona
Cassinone - via Bergamo	Seriate	SG_02
Seriate - via Cassinone	Bagnatica	
Seriate - via Cassinone	Bagnatica	
Cassinone - via Bergamo	Seriate	



✓ **Palazzolo-Telgate**

Riferimento: Articolo 11 2.b)

- La connessione tariffaria fra Palazzolo e Telgate viene misurata necessariamente “via Grumello”, per rappresentare al meglio l’insieme dell’offerta su bue e su SFR.
- Le eventuali corse dirette “Palazzolo-Telgate” vengono tariffate “Via Grumello” (o “via Palosco”)



✓ **Fermata della linea S.Pellegrino-Dossena nel comune di S.Giovanni B.**

Riferimento: Articolo 11 2.b)

- Le fermate lungo la strada di collegamento S.Pellegrino-Dossena pur essendo nel Comune di San Giovanni B. sono da considerarsi appartenenti alla zona tariffaria di Dossena (VB_06), in quanto non sono al servizio del Comune di San Giovanni B.

Fermata	Comune	Zona
Dossena - Piazzegotto	San Pellegrino Terme	VB_06
Dossena - provinciale bv.Ronco S.Gallo	San Giovanni Bianco	
Dossena - Piazzegotto	San Pellegrino Terme	
Dossena - provinciale bv.Ronco S.Gallo	San Pellegrino Terme	
Dossena - provinciale bv.Ronco S.Gallo	San Pellegrino Terme	





Eccezione tariffaria	Schema
<p>✓ Stazione di Calcio FS Riferimento: Articolo 11 2.b)</p> <ul style="list-style-type: none">• La collocazione geografica della stazione è all'interno del Comune di Civate al Piano• <u>la stazione SFR ricade quindi nella Zona tariffaria di appartenenza del Comune di Civate al Piano: PE_03</u>	
<p>✓ collegamento Schilpario-Azzone Riferimento: Articolo 11 2.b)</p> <ul style="list-style-type: none">• I due Comuni appartengono alla stessa zona, pertanto il collegamento, pur attraversando territorialmente il Comune di Vilminore, <u>si considera interamente compreso nella zona SC_02</u>	
<p>✓ collegamento Valtorta-Ornica-Cassiglio-Olmo al Brembo Riferimento: Articolo 11 2.b)</p> <ul style="list-style-type: none">• L'itinerario attraversa il territorio comunale di Santa Brigida pur non servendo il comune stesso (che resta su altro versante)• <u>L'attraversamento di S. Brigida non è da considerare come salto di zona</u>• <u>Pertanto il percorso da VB_15 a VB_10 resta a tariffa 2</u>	
<p>✓ collegamento Bello – Berbenno Riferimento: Articolo 11 2.b)</p> <ul style="list-style-type: none">• L'itinerario attraversa il territorio comunale di Val Brembilla pur non servendo il comune stesso• <u>L'attraversamento di val Brembilla non è da considerare come salto di zona</u>	



Eccezione tariffaria

Schema

✓ **Relazioni con Cassano d'Adda**

Riferimento: Articolo 11 2.b)

- Per le peculiarità e la distanza del collegamento fra le zone PO_01 e PO_03, le fermate poste sulla SS11 nel comune di Cassano d'Adda ed appartenenti alla sponda est dell'Adda (zone di C.na Costanza, C.na Taranta) vanno considerate incluse nella zona PO_04.

fermata	Zona tariffaria
Treviglio - s.s.11 (concessionario)	
Fara d'Adda - s.s.11 bivio Colonnella	
Fara d'Adda - via Crespi (Diga Retorto)	PO_04
Treviglio - s.s.11 (cascina Costanza)	
Fara d'Adda - s.s.11 bivio Colonnella	




- La distanza zonale fra Treviglio e Cassano d'Adda risulta pertanto pari a 3, sia calcolata sul percorso del TPL, sia calcolata sul percorso SFR

✓ **Val Taleggio**

Riferimento: Articolo 11 2.b)

- Il collegamento fra Val Taleggio e la bassa val Brembana/Bergamo/Pianura avviene "via San Giovanni Bianco" in quanto il servizio di TPL è organizzato con coincidenze e frequenze adeguate su questo percorso.
- Nel *Programma di Bacino* è previsto anche un collegamento locale Vedeseta-Gerosa- ValBrembilla che, per la sua natura e complessità di percorso rappresenta un semplice collegamento fra le due valli e non un percorso stabile ed organizzato per il collegamento sui Zogno/Bergamo.
- Pertanto
 - il collegamento della zona VB_09 con la Val Brembana/Bergamo/Pianura viene tariffato "via San Giovanni Bianco"
 - il collegamento VB_09 e VB_03 è a tariffa 2





All. 1.4 - Tabella associazione stazione ferroviaria/zona

Il STIBM del Bacino di Bergamo interessa 27 stazioni del *Servizio Ferroviario Regionale*, 24 stazioni appartenenti alla provincia di Bergamo e 3 stazioni di bacini limitrofi (Milano e Brescia), associate a 23 zone STIBM come riportato nella tabella seguente.

Stazione	Zona tariffaria	Comune	Provincia
Albano S. Alessandro	SG_01	Albano S. Alessandro	Bg
Ambivere - Mapello	IS_07	Ambivere	Bg
Arcene	PO_05	Arcene	Bg
Bergamo	AU_00	Bergamo	Bg
Bergamo Ospedale	AU_00	Bergamo	Bg
Calcio FS	PE_03	Cividate	Bg
Calusco d'Adda	IS_05	Calusco d'Adda	Bg
Caravaggio	PO_07	Caravaggio	Bg
Cassano d'Adda	PO_03	Cassano d'Adda	Mi
Chiari	PE_05	Chiari	Bs
Chiuduno	SG_05	Chiuduno	Bg
Cisano - Caprino Bergamasco	I_08	Cisano	Bg
Grumello Del Monte	SG_06	Grumello Del Monte	Bg
Levate	HI_01	Levate	Bg
Montello Gorlago	SG_01	Montello Gorlago	Bg
Morengo - Bariano	PO_06	Bariano	Bg
Palazzolo	SG_07	Palazzolo	Bs
Ponte San Pietro	IS_02	Ponte San Pietro	Bg
Pontida	I_07	Pontida	Bg
Romano di Lombardia	PE_02	Romano di Lombardia	Bg
Seriate	AU_05	Seriate	Bg
Stezzano	AU_09	Stezzano	Bg
Terno d'Isola	IS_06	Terno d'Isola	Bg
Treviglio	PO_01	Treviglio	Bg
Treviglio Ovest	PO_01	Treviglio Ovest	Bg
Verdello -Dalmine	HI_02	Verdellino	Bg
Vidalengo	PO_07	Caravaggio	Bg

All. 1.5 - Matrice delle distanze zonali O/D ferroviaria

Le distanze zonali fra le stazioni del *Sistema ferroviario Regionale (SFR)* sono rappresentate per le maggiori tre direttrici ferroviarie:

- Direttrice Brescia – Bergamo - Carnate/Lecco
- Direttrice Bergamo - Treviglio - Crema
- Direttrice Milano – Treviglio - Brescia

Normalmente il calcolo della distanza zonale si riferisce al percorso del sistema di trasporto pubblico locale, in gran parte sovrapponibile al percorso del *SFR*, tuttavia per alcune relazioni ove la distanza zonale calcolata secondo i due percorsi si discosta, la distanza zonale adottata per il percorso che comprende il *SFR* viene valutata con il concetto di “via...”, interponendo quindi una località intermedia lungo il percorso per meglio identificarlo.



Ad esempio, il percorso fra le stazioni della linea Ponte S.P. – Carnate e della linea Ponte S.P. – Lecco prevedono il calcolo “via Ponte S.Pietro”.

Il calcolo dei percorsi fra le stazioni SFR di due direttrici diverse viene sempre effettuato con il concetto di “via...”, secondo le seguenti corrispondenze:

Direttrice	Distanza calcolata “via ...”		
Direttrice Brescia-Bergamo-Carnate/Lecco	-		
Direttrice Bergamo-Treviglio-Crema	via Bergamo	-	
Direttrice Milano-Treviglio-Brescia	Via Treviglio + Via Bergamo	via Treviglio	-
	Direttrice Brescia-Bergamo-Carnate/Lecco	Direttrice Bergamo-Treviglio-Crema	Direttrice Milano-Treviglio-Brescia

Nel seguito si riportano le distanze zonale per le stazioni SFR riferite alle tre direttrici.

Distanza zonale sulla Direttrice Brescia – Bergamo - Carnate/Lecco		Distanza zonale														
Stazione	Zona tariffaria															
Albano S. Alessandro	SG_01	-														
Ambivere - Mapello	IS_07	6	-													
Bergamo	AU_00	3	4	-												
Bergamo Ospedale	AU_00	3	4	1	-											
Calusco d'Adda	IS_05	7	4 (vP)	5	5	-										
Chiusduno	SG_05	2	7	4	4	8	-									
Cisano - Caprino Bergamasco	I_08	7	2	5	5	5 (vP)	8	-								
Grumello d.Monte	SG_06	3	8	5	5	9	2	9	-							
Montello Gorlago	SG_01	1	6	3	3	7	2	7	3	-						
Palazzolo	SG_07	4	9	6	6	10	3	10	2	4	-					
Ponte San Pietro	IS_02	5	2	3	3	3	6	3	7	5	8	-				
Pontida	I_07	6	1	4	4	4 (vP)	7	2	8	6	9	2	-			
Seriate	AU_05	2	5	2	2	6	3	6	4	2	5	4	5	-		
Terno d'Isola	IS_06	6	3 (vP)	4	4	2	7	4 (vP)	8	6	9	2	3 (vP)	5	-	
		Albano S. Alessandro	Ambivere - Mapello	Bergamo	Bergamo Ospedale	Calusco d'Adda	Chiusduno	Cisano - Caprino	Grumello Del Monte	Montello Gorlago	Palazzolo	Ponte San Pietro	Pontida	Seriate	Terno d'Isola	
	x (vP)	distanza zonale calcolata "Via Ponte s. Pietro"														



Distanza zonale sulla Direttrice Bergamo - Treviglio - Crema									
Stazione	Zona tariffaria	Distanza zonale							
Arcene	PO_05	-							
Bergamo	AU_00	5	-						
Caravaggio	PO_07	3	7	-					
Levate	HI_01	3	3	5 (vT)	-				
Stezzano	AU_09	4	2	6 (vT)	2	-			
Treviglio	PO_01	2	6	2	4	5	-		
Treviglio Ovest	PO_01	2	6	2 (vT)	4	5	1	-	
Verdello -Dalmine	HI_02	2	4	4 (vT)	2	3	3	3	-
		Arcene	Bergamo	Caravaggio	Levate	Stezzano	Treviglio	Treviglio Ovest	Verdello - Dalmine
x (vT)		distanza zonale calcolata "Via Treviglio"							

Distanza zonale sulla Direttrice Milano – Treviglio - Brescia								
Stazione	Zona tariffaria	Distanza zonale						
Calcio FS	PE_03	-						
Cassano d'Adda	PO_03	7	-					
Chiari	PE_05	2	9	-				
Morengo - Bariano	PO_06	3	5	5	-			
Romano di Lombardia	PE_02	2	6	4	2	-		
Treviglio	PO_01	5	3	7	3	4	-	
Vidalengo	PO_07	4	4	6	2	3	2	
		Calcio FS	Cassano d'Adda	Chiari	Morengo - Bariano	Romano di Lombardia	Treviglio	Vidalengo



Allegato 2 - MODALITÀ DI FRUIZIONE E REGOLE DEI TITOLI DI VIAGGIO

All. 2.1 - Biglietto Ordinario (BO)

- ✓ **Profilo**
 - Ordinario, impersonale
- ✓ **Ambito**
 - Combinazione libera di una o più zone contigue senza necessità d'indicazione previa della specifica relazione OD dello spostamento
- ✓ **Destinatari**
 - Tutti i viaggiatori
- ✓ **Validità spaziale**
 - Permette di effettuare un viaggio, percorrendo più tratte e combinando più mezzi, in modalità sia continuativa sia interponendo più soste intermedie, nel rispetto della validità temporale e del numero di zone acquistate, comprese quelle di inizio e di fine dello spostamento, nonché quelle intermedie di transito e d'interscambio.
 - Il titolo consente l'uso di tutte le modalità di trasporto pubblico locale presenti nelle zone acquistate, senza limitazioni di utilizzo per spostamenti da zona d'origine a zona di destinazione nonché per spostamenti intermedi all'interno delle zone acquistate
- ✓ **Validità temporale**
 - Validità temporale base (1 zona) di 75 minuti + 15 minuti per ogni ulteriore sino ad un limite massimo di 240 minuti.
 - Laddove il sistema di bigliettazione consenta la validazione ad ogni cambio mezzo, la tratta iniziata entro il tempo di validità può essere completata.
- ✓ **Regole di utilizzo**
 - Si attiva con la prima validazione.
 - La validazione è da effettuarsi nell'immediatezza dell'inizio del viaggio.
 - Secondo la modalità utilizzata, la validazione deve essere effettuata a inizio del viaggio alla salita sul mezzo (o prima della medesima presso le infrastrutture di terra), sia, laddove il sistema di bigliettazione lo consenta, ad ogni cambio mezzo / trasbordo, effettuando l'ultima convalida entro il tempo di validità del titolo.
 - Deve essere conservato sino al termine del viaggio e sino a dopo la discesa del mezzo, alle fermate e in stazione
 - Non è cedibile dopo la validazione.
 - E' rimborsabile nei termini previsti all'art. 31 del Regolamento.
 - Non ha scadenza e può essere utilizzato sino alla data di adeguamento tariffario nei termini previsti dall'art. 31 del Regolamento
 - E' utilizzabile nei termini e modi riportati nelle condizioni di viaggio: integrità, leggibilità, non contraffazione, ...
- ✓ **Regole di vendita**
 - In sede di emissione/vendita del titolo è richiesta la semplice indicazione del numero di zone di validità, senza necessità di precisare una specifica relazione OD per la sua validità



- ✓ **Tariffa**
 - Unità tariffaria minima acquistabile pari a 1 zona.

All. 2.2 - Biglietto giornaliero (BG)

- ✓ **Profilo**
 - Ordinario, impersonale
- ✓ **Ambito**
 - Combinazione libera di una o più zone contigue senza necessità d'indicazione previa della specifica relazione OD dello spostamento
- ✓ **Destinatari**
 - Tutti i viaggiatori
- ✓ **Validità spaziale**
 - Permette di effettuare un viaggio, percorrendo più tratte e combinando più mezzi, in modalità sia continuativa sia interponendo più soste intermedie, nel rispetto della validità temporale e del numero di zone acquistate, comprese quelle di inizio e di fine dello spostamento, nonché quelle intermedie di transito e d'interscambio.
 - Il titolo consente l'uso di tutte le modalità di trasporto pubblico locale presenti nelle zone acquistate, senza limitazioni di utilizzo per spostamenti da zona d'origine a zona di destinazione nonché per spostamenti intermedi all'interno delle zone acquistate.
- ✓ **Validità temporale**
 - 24 ore a decorrere dalla prima validazione.
 - Valido per tutti i giorni dell'anno, domeniche e festivi compresi.
 - Laddove il sistema di bigliettazione consenta la validazione ad ogni cambio mezzo, la tratta iniziata entro il tempo di validità può essere completata
- ✓ **Regole di utilizzo**
 - Si attiva con la prima validazione.
 - La validazione è da effettuarsi nell'immediatezza dell'inizio del viaggio.
 - Secondo la modalità utilizzata, la validazione deve essere effettuata ad inizio del viaggio alla salita sul mezzo (o prima della medesima presso le infrastrutture di terra), sia, laddove il sistema di bigliettazione lo consenta, ad ogni cambio mezzo / trasbordo, effettuando l'ultima convalida entro il tempo di validità del titolo.
 - Deve essere conservato sino al termine del viaggio e sino a dopo la discesa del mezzo, alle fermate in stazione.
 - Non è cedibile dopo la validazione
 - E' rimborsabile nei termini previsti all'art. 31 del Regolamento.
 - Non ha scadenza e può essere utilizzato sino alla data di adeguamento tariffario nei termini previsti dall'art. 31 del Regolamento
 - E' utilizzabile nei termini e modi riportati nelle condizioni di viaggio: integrità, leggibilità, non contraffazione, ...
- ✓ **Regole di vendita**
 - In sede di emissione/vendita del titolo è richiesta la semplice indicazione del numero di zone di validità, senza necessità di precisare una specifica relazione OD di sua validità
- ✓ **Tariffa**
 - Unità tariffaria minima acquistabile pari a 1 zona.



All. 2.3 - Biglietto Multicorse (BM)

- ✓ **Profilo**
 - Ordinario, impersonale
- ✓ **Ambito**
 - Combinazione libera di una o più zone contigue senza necessità d'indicazione previa della specifica relazione OD dello spostamento
- ✓ **Destinatari**
 - Tutti i viaggiatori
- ✓ **Validità spaziale**
 - Permette di effettuare un viaggio, percorrendo più tratte e combinando più mezzi, in modalità sia continuativa sia interponendo più soste intermedie, nel rispetto della validità temporale e del numero di zone acquistate, comprese quelle di inizio e di fine dello spostamento, nonché quelle intermedie di transito e d'interscambio.
 - Il titolo consente l'uso di tutte le modalità di TPL presenti nelle zone acquistate, senza limitazioni di utilizzo per spostamenti da zona d'origine a zona di destinazione, nonché per spostamenti intermedi all'interno delle zone acquistate.
- ✓ **Validità temporale**
 - Validità temporale base (1 zona) di 75 minuti + 15 minuti per ogni ulteriore sino ad un limite massimo di 240 minuti.
 - Laddove il sistema di bigliettazione consenta la validazione ad ogni cambio mezzo, la tratta iniziata entro il tempo di validità può essere completata
- ✓ **Regole di utilizzo**
 - Titolo composto da n. 10 Biglietti Ordinari, aventi le stesse caratteristiche di validità spaziale e temporale, non separabili.
 - Ogni Biglietto Ordinario (BO) presente sul Biglietto Multicorse (BM) si attiva con la prima validazione.
 - È possibile attivare, con la prima validazione, più Biglietti Ordinari (BO) per l'utilizzo contemporaneo da parte di più persone.
 - La validazione è da effettuarsi nell'immediatezza dell'inizio del viaggio.
 - Secondo la modalità utilizzata, la validazione deve essere effettuata a inizio del viaggio alla salita sul mezzo (o prima della medesima presso le infrastrutture di terra), sia, laddove il sistema di bigliettazione lo consenta, ad ogni cambio mezzo / trasbordo, effettuando l'ultima convalida entro il tempo di validità del titolo.
 - Deve essere conservato sino al termine del viaggio e sino a dopo la discesa del mezzo, alle fermate e in stazione.
 - Non è cedibile dopo la validazione
 - E' rimborsabile nei termini previsti all'art. 31 del Regolamento
 - Non ha scadenza e può essere utilizzato sino alla data di adeguamento tariffario nei termini previsti dall'art. 31 del Regolamento.
 - E' utilizzabile nei termini e modi riportati nelle condizioni di viaggio: integrità, leggibilità, non contraffazione, ...
- ✓ **Regole di vendita**
 - In sede di emissione/vendita del titolo è richiesta la semplice indicazione del numero di zone di validità, senza necessità di precisare una specifica relazione OD per la sua validità



- ✓ **Tariffa**
 - Unità tariffaria minima acquistabile pari a 1 zona

All. 2.4 - Abbonamento Settimanale Personale (AS)

- ✓ **Profilo**
 - Ordinario, personale
- ✓ **Ambito**
 - Combinazione libera di una o più zone contigue con necessità d'indicazione preventiva della specifica relazione OD dello spostamento (zona tariffaria di origine e zona tariffaria di destinazione, con eventuale indicazione della "via" in caso di più possibilità di percorso).
- ✓ **Destinatari**
 - Tutti i viaggiatori
- ✓ **Validità spaziale**
 - Permette di effettuare un numero illimitato di viaggi nel periodo di validità, percorrendo più tratte e combinando più mezzi, in modalità sia continuativa sia interponendo più soste intermedie, nel rispetto della validità temporale e del numero di zone acquistate, comprese quelle di inizio e di fine dello spostamento (zone OD), nonché quelle intermedie di transito e d'interscambio;
 - Il titolo consente l'uso di tutte le modalità di trasporto pubblico locale presenti nelle zone acquistate, senza limitazioni di utilizzo per spostamenti da zona d'origine a zona di destinazione, nonché per spostamenti intermedi all'interno delle zone acquistate.
- ✓ **Validità temporale**
 - Sette giorni consecutivi (domeniche e festivi compresi), fino al termine del servizio dell'ultimo giorno ovvero fino all'effettuazione dell'ultima corsa prevista dall'orario ufficiale, a decorrere dalla prima validazione.
- ✓ **Regole di utilizzo**
 - L'attivazione del titolo interviene a far data dal giorno di prima validazione.
 - La validazione è da effettuarsi nell'immediatezza dell'inizio del viaggio.
 - Secondo la modalità utilizzata, la validazione deve essere effettuata a inizio del viaggio alla salita sul mezzo (o prima della medesima presso le infrastrutture di terra), sia, laddove il sistema di bigliettazione lo consenta, in ogni cambio mezzo/trasbordo, effettuando l'ultima convalida entro il tempo di validità del titolo.
 - Deve essere conservato sino al termine del viaggio e sino a dopo la discesa dal mezzo, alle fermate e in stazione.
 - E' personale non cedibile.
 - E' rimborsabile nei termini previsti all'art. 31 del Regolamento Non ha scadenza e può essere utilizzato sino alla data di adeguamento tariffario nei termini previsti dall'art. 31 del Regolamento.
 - Riporta nome, cognome e foto del titolare.
 - Deve essere accompagnato da documento di riconoscimento in corso di validità
 - Scade al termine dell'ultimo giorno di validità e può essere utilizzato sino alla data di variazione della tariffa.
 - E' utilizzabile nei termini e modi riportati nelle condizioni di viaggio: integrità, leggibilità, non contraffazione, ...

- ✓ **Regole di vendita**
 - In sede di emissione/vendita del titolo è richiesta l'indicazione della specifica relazione O/D dello spostamento (zona tariffaria di origine e zona tariffaria di destinazione, con eventuale indicazione della "via" in caso di più possibilità di percorso).
- ✓ **Tariffa**
 - Unità tariffaria minima acquistabile pari a 1 zona.

All. 2.5 - Abbonamento Mensile Personale (AM)

- ✓ **Profilo**
 - Ordinario, personale
- ✓ **Ambito**
 - Combinazione libera di una o più zone contigue con necessità d'indicazione preventiva della specifica relazione OD dello spostamento (zona tariffaria di origine e zona tariffaria di destinazione, con eventuale indicazione della "via" in caso di più possibilità di percorso).
- ✓ **Destinatari**
 - Tutti i viaggiatori
- ✓ **Validità spaziale**
 - Permette di effettuare un numero illimitato di viaggi nel periodo di validità, percorrendo più tratte e combinando più mezzi, in modalità sia continuativa sia interponendo più soste intermedie, nel rispetto della validità temporale e del numero di zone acquistate, comprese quelle di inizio e di fine dello spostamento (zone OD) nonché quelle intermedie di transito e d'interscambio.
 - Il titolo consente l'uso di tutte le modalità di TPL presenti nelle zone acquistate, senza limitazioni di utilizzo per spostamenti da zona d'origine a zona di destinazione nonché per spostamenti intermedi all'interno delle zone acquistate.
- ✓ **Validità temporale**
 - Mese solare fino al termine del servizio dell'ultimo giorno ovvero fino all'effettuazione dell'ultima corsa prevista dall'orario ufficiale.
- ✓ **Regole di utilizzo**
 - L'attivazione del titolo interviene a far data dal primo giorno del mese solare acquistato, su richiesta in sede di acquisto oppure in sede di prima validazione.
 - La validazione è da effettuarsi nell'immediatezza dell'inizio del viaggio.
 - Secondo la modalità utilizzata, la validazione deve essere effettuata a inizio del viaggio alla salita sul mezzo (o prima della medesima presso le infrastrutture di terra), sia, laddove il sistema di bigliettazione lo consenta, ad ogni cambio mezzo / trasbordo, effettuando l'ultima convalida entro il tempo di validità del titolo.
 - Deve essere conservato sino al termine del viaggio e sino a dopo la discesa dal mezzo, alle fermate e in stazione.
 - E' personale non cedibile.
 - E' rimborsabile nei termini previsti all'art. 31 del Regolamento.
 - Non ha scadenza e può essere utilizzato sino alla data di adeguamento tariffario nei termini previsti dall'art. 31 del Regolamento.



- Riporta nome, cognome e foto del titolare.
 - Deve essere accompagnato da documento di riconoscimento in corso di validità.
 - La scadenza è fissata al termine dell'ultimo giorno di validità e può essere utilizzato sino alla data di variazione della tariffa.
 - E' utilizzabile nei termini e modi riportati nelle condizioni di viaggio: integrità, leggibilità, non contraffazione, ...
- ✓ **Regole di vendita**
- In sede di emissione/vendita del titolo è richiesta l'indicazione della specifica relazione O/D dello spostamento (zona tariffaria di origine e zona tariffaria di destinazione, con eventuale indicazione della "via" in caso di più possibilità di percorso).
- ✓ **Tariffa**
- Unità tariffaria minima acquistabile pari a 1 zona.

All. 2.6 - Abbonamento Annuale Personale (AA)

- ✓ **Profilo**
- Ordinario, personale
- ✓ **Ambito**
- Combinazione libera di una o più zone contigue con necessità d'indicazione preventiva della specifica relazione OD dello spostamento (zona tariffaria di origine e zona tariffaria di destinazione, con eventuale indicazione della "via" in caso di più possibilità di percorso).
- ✓ **Destinatari**
- Tutti i viaggiatori
- ✓ **Validità spaziale**
- Permette di effettuare un numero illimitato di viaggi nel periodo di validità, percorrendo più tratte e combinando più mezzi, in modalità sia continuativa sia interponendo più soste intermedie, nel rispetto della validità temporale e del numero di zone acquistate, comprese quelle di inizio e di fine dello spostamento (zone OD) nonché quelle intermedie di transito e d'interscambio.
 - Il titolo consente l'uso di tutte le modalità di trasporto pubblico locale presenti nelle zone acquistate, senza limitazioni di utilizzo per spostamenti da zona d'origine a zona di destinazione, nonché per spostamenti intermedi all'interno delle zone acquistate.
- ✓ **Validità temporale**
- 12 mesi solari consecutivi (domeniche e festivi compresi) a decorrere dal primo giorno del mese fino alle ore 24 dell'ultimo giorno del dodicesimo mese di validità, fino al termine del servizio dell'ultimo giorno, ovvero fino all'effettuazione dell'ultima corsa prevista dall'orario ufficiale.
- ✓ **Regole di utilizzo**
- L'attivazione del titolo interviene a far data dal primo giorno del mese solare acquistato, su richiesta in sede di acquisto.
 - La validazione è da effettuarsi nell'immediatezza dell'inizio del viaggio.
 - Secondo la modalità utilizzata, la validazione deve essere effettuata a inizio del viaggio alla salita sul mezzo (o prima della medesima presso le infrastrutture di terra), sia,



laddove il sistema di bigliettazione lo consenta, ad ogni cambio mezzo / trasbordo, effettuando l'ultima convalida entro il tempo di validità del titolo.

- Deve essere conservato sino al termine del viaggio e sino a dopo la discesa del mezzo, alle fermate e in stazione.
 - E' personale non cedibile.
 - E' rimborsabile nei termini previsti all'art. 31 del Regolamento.
 - Non ha scadenza e può essere utilizzato sino alla data di adeguamento tariffario nei termini previsti dall'art. 31 del Regolamento.
 - Riporta nome, cognome e foto del titolare.
 - Deve essere accompagnato da documento di riconoscimento in corso di validità.
 - La scadenza è fissata al termine dell'ultimo giorno di validità e può essere utilizzato sino alla data di variazione della tariffa.
 - E' utilizzabile nei termini e modi riportati nelle condizioni di viaggio: integrità, leggibilità, non contraffazione, ...
- ✓ **Regole di vendita**
- In sede di emissione/vendita del titolo è richiesta l'indicazione della specifica relazione O/D dello spostamento (zona tariffaria di origine e zona tariffaria di destinazione, con eventuale indicazione della "via" in caso di più possibilità di percorso).
- ✓ **Tariffa**
- Unità tariffaria minima acquistabile pari a 1 zona

BOZZA per consultazione



Allegato 3 - Profili Tariffari

All. 3.1 - Profilo ordinario

Il profilo ordinario

- si applica a tutti i passeggeri che non possono usufruire di agevolazioni;
- prevede l'applicazione della tariffa STIBM intera.

All. 3.2 - Profili preferenziali

Sono istituiti i seguenti profili preferenziali per i quali si applicano le agevolazioni sotto riportate:

- a) Profili agevolati di cui all'Art.28 comma 2 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
- b) Bambini di età inferiore a 4 anni:
 - gratuità del viaggio (Art.27 comma 1 del *Regolamento Tariffario Regionale*)
- c) Ragazzi fino a 14 anni:
 - tariffa ordinaria scontata del 50% (Art.27 comma 1 del *Regolamento Tariffario Regionale*)
 - gratuità se accompagnati da persona in possesso dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale e di un qualsiasi titolo di viaggio valido per la tratta oggetto dello spostamento;
- a) Minori di anni 18:
 - Gli abbonamenti mensili ed annuali dei figli minori di 18 anni sono soggetti ai seguenti sconti rispetto alla tariffa ordinaria:
 - 1° figlio a tariffa intera,
 - 2° figlio sconto del 20%,
 - dal 3° figlio dello stesso nucleo familiare gratuità.
 - I figli devono appartenere allo stesso nucleo familiare. Il rapporto di parentela è autocertificabile mediante un modulo il cui fac-simile è riportato nell'allegato C della DGR 1204/2010.
 - L'incentivo è valido per tutti gli abbonamenti mensili e annuali a tariffa ordinaria.
 - Lo sconto del 3° figlio è valido solo per titoli di viaggio della stessa tipologia dei primi due figli (annuale o mensile).
- b) Studenti:
 - applicabile sino al compimento del 26° anno di età, con agevolazione prevista per i titoli *Abbonamento Annuale* Personale (come riportato esplicitamente nell'Allegato 4), e possibilità di acquisto rateizzato;



Allegato 4 - TARIFFE

All. 4.1 - Tariffe dei titoli obbligatori STIBM

Fascia tariffaria	Biglietto ordinario	Biglietto giornaliero	Biglietto multi-corse (=10 biglietti)	Abbonamento settimanale personale	Abbonamento mensile personale	Abbonamento annuale personale
1	1.50 €	5.30 €	12.50 €	12.00 €	35.00 €	312.00 €
2	2.10 €	7.40 €	18.00 €	17.50 €	47.50 €	422.00 €
3	2.60 €	9.10 €	23.00 €	21.00 €	57.00 €	503.00 €
4	3.10 €	11.00 €	27.50 €	23.00 €	67.00 €	616.00 €
5	3.50 €	12.50 €	31.50 €	27.50 €	71.00 €	674.00 €
6	3.90 €	13.50 €	35.00 €	31.00 €	80.00 €	768.00 €
7	4.30 €	15.00 €	38.50 €	34.00 €	88.00 €	846.00 €
8	4.70 €	16.50 €	42.50 €	36.00 €	94.00 €	902.00 €
9	5.10 €	18.00 €	46.00 €	39.00 €	98.00 €	941.00 €
10	5.50 €	19.50 €	49.50 €	42.50 €	98.00 €	941.00 €
Oltre 10	5.50 €	19.50 €	49.50 €	42.50 €	98.00 €	941.00 €

All. 4.2 - Tariffa STIBM dell'abbonamento annuale agevolato per studenti

Fascia tariffaria	Abbonamento annuale studenti
1	250.00 €
2	338.00 €
3	398.00 €
4	487.00 €
5	532.00 €
6	606.00 €
7	669.00 €
8	713.00 €
9	743.00 €
10	753.00 €
Oltre 10	753.00 €



All. 4.3 - Rapporti di convenienza

Fascia tariffaria	giornaliero/biglietto ordinario	sconto multicorsa	settimanale /Biglietto ordinario	Mensile /Settimanale	Mensile/Biglietto Ordinario	sconto Annuale/mensile	sconto Annuale Ordinario/Annuali Studenti
1	3.5	17%	8.0	2.9	23.3	26%	20%
2	3.5	14%	8.3	2.7	22.6	26%	20%
3	3.5	12%	8.1	2.7	21.9	26%	21%
4	3.5	11%	7.4	2.9	21.6	23%	21%
5	3.6	10%	7.9	2.6	20.3	21%	21%
6	3.5	10%	7.9	2.6	20.5	20%	21%
7	3.5	10%	7.9	2.6	20.5	20%	21%
8	3.5	10%	7.7	2.6	20.0	20%	21%
9	3.5	10%	7.6	2.5	19.2	20%	21%
10	3.5	10%	7.7	2.3	17.8	20%	20%
Oltre 10	3.5	10%	7.7	2.3	17.8	20%	20%

BOZZA per consultazione